

**COLLEGIO DI ROMA – DEC. N. 17524/2018– PRES. MASSERA – REL. PROTO
Mutuo – modifica unilaterale delle condizioni contrattuali - clausola cd. floor –
comunicazione tardiva - inefficacia (d. lgs. n. 385/1993, art. 118)**

La modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata nei tempi e nei modi previsti dall'art. 118 TUB, pena la sua inefficacia (IMCS)

FATTO

Il ricorrente, dipendente di banca oggi incorporata nell'intermediario resistente, rappresenta di avere concluso il 10 gennaio 2008 un mutuo, per l'importo di complessivi euro 290.000,00, distinto in due quote (in particolare: per la quota di euro 200.000,00, il tasso di interesse era pari all'Euribor I mese con uno spread di - 1,00 p.p.; per la quota di euro 90.000,00, il tasso di interesse era pari all'Euribor I mese con uno spread di + 0,375 p.p.); e che l'intermediario, con decorrenza dal 1° luglio 2009, avrebbe unilateralmente introdotto un tasso minimo floor del 1,50%. Dopo avere invano esperito il reclamo, il ricorrente si è rivolto all'ABF per vedere accolte le richieste di ripristino del tasso d'interesse suindicati secondo le previsioni contrattuali originarie e di restituzione delle maggiori somme pagate a seguito dell'introduzione unilaterale del tasso minimo floor. L'intermediario resiste chiedendo all'ABF di dichiarare il ricorso inammissibile in ragione delle domande di natura consulenziale che esso racchiuderebbe, o, in subordine, di respingerlo giacché le modifiche introdotte nel 2009 risulterebbero estranee all'ambito di applicazione dell'art. 118 TUB.

DIRITTO

La controversia attiene all'accertamento della presunta illegittimità di una modifica unilaterale introdotta con riguardo ai tassi di interesse relativi a un contratto di mutuo e la eventuale conseguente condanna dell'intermediario alla rideterminazione del dovuto in applicazione dei tassi originariamente previsti.

1. Viene in rilievo, in linea preliminare, l'eccezione di inammissibilità formulata dal ricorrente per la natura asseritamente consulenziale della domanda. L'eccezione appare priva di fondamento, giacché il ricorrente non chiama il Collegio a svolgere un'attività istruttoria che gli sarebbe preclusa o verifiche contabili in materia di tassi applicati: l'oggetto del ricorso concerne, piuttosto, la valutazione circa la legittimità della modifica dei tassi di interesse compiuta dall'intermediario.

2. Con riguardo al merito del ricorso, il Collegio reputa che la modificazione dei tassi di interesse, realizzata dall'intermediario nel luglio 2009 con la previsione e l'applicazione della clausola così detta floor, sia senz'altro qualificabile come modifica unilaterale del contratto, disciplinata dall'art. 118 del TUB, rubricato "*Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali*" e ai sensi del quale: "*1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 1341, secondo comma, del codice civile. 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.*

4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente”.

Benché la possibilità per l'intermediario di introdurre modifiche unilaterali fosse prevista dal contratto, il Collegio reputa che, anche indipendentemente dall'indagine circa la sussistenza di una giusta causa, non siano state comunque rispettate le condizioni per il legittimo esercizio di tale prerogativa.

L'intermediario, infatti, non ha provato di avere comunicato la variazione nelle forme di legge. Per un verso ha omesso di inviare tempestivamente la comunicazione di cui all'art. 118, co. 2, TUB: una comunicazione, infatti, è stata inviata soltanto dopo (23 luglio 2009) l'entrata in vigore delle modifiche (1° luglio 2009) e senza contenere in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, come invece richiesto dalla legge. Per altro verso, tale comunicazione non può non essere surrogata da informative che l'intermediario asserisce di avere trasmesso alle organizzazioni sindacali (in questo senso, Coll. Palermo, n. 1289/2918).

Per le ragioni sopra esposte, ed in conformità all'orientamento ABF sopra richiamato, la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali relativa al tasso d'interesse realizzata dall'intermediario deve ritenersi illegittima.

Ciò determina il diritto del ricorrente alla restituzione degli interessi indebitamente percepiti o comunque addebitati dall'intermediario.

P. Q. M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, accerta l'inefficacia della modifica unilaterale del contratto e, per l'effetto, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione degli interessi indebitamente percepiti.